

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3554

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RAMPONI**

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum*

Presentata il 20 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l'estinzione, mediante liquidazione forfetaria, degli assegni di pensione e di quelli annessi alle decorazioni al valor militare attualmente in pagamento a favore degli ex combattenti eritrei.

Essa muove, da un lato dalla necessità di eliminare le notevoli incombenze amministrativo-contabili a carico sia della direzione provinciale dei servizi vari di Roma (ex direzione provinciale del tesoro), sia dell'Ambasciata d'Italia in Asmara, connesse al pagamento bimestrale di somme modeste ad un notevole numero di persone (l'importo medio *pro-capite* della pensione è di 25 euro a bimestre, mentre l'importo medio *pro-capite* delle decora-

zioni è di 230 euro all'anno) e, dall'altro, di consentire ai destinatari la disponibilità di una somma abbastanza significativa (importo medio *pro-capite* intorno a 1090 euro in un'unica soluzione).

Il provvedimento è stato predisposto sulla base della seguente situazione:

a) i destinatari dei pagamenti della direzione provinciale dei servizi vari di Roma al 31 dicembre 2002 sono 173 ascari eritrei;

b) di questi, 126 cumulano il trattamento di pensione con quello relativo ad una o più decorazioni;

c) 47 beneficiano soltanto degli assegni straordinari annessi ad una o più decorazioni.

Pertanto, la direzione provinciale dei servizi vari per tali ex combattenti ha in corso 321 titoli di pagamento che corrispondono a: 126 pensioni, abbinate a 126 decorazioni a cui si aggiungono 47 decorazioni a sé stanti, 22 decorazioni a ex combattenti già decorati, con pensione o meno.

L'importo annuale relativo alle pensioni, corrisposte a cadenza bimestrale, è

di 18.465 euro; quello relativo agli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, corrisposti al 31 dicembre di ogni anno è di 44.874 euro. L'importo complessivo annuale è quindi di 63.339 euro.

Considerando di liquidare per la forfezzazione una somma *una tantum* pari a 3 annualità degli assegni in pagamento, l'onere derivante dal provvedimento è pari a circa 190.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma e in godimento fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti a decorrere dal giorno successivo a tale data e sostituiti dalla corresponsione di una somma *una tantum*, pari a 190.000 euro, che viene liquidata forfetariamente ai beneficiari tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara.

ART. 2.

1. Gli ex militari, già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea per i quali il diritto ai benefici previsti dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, è cessato per decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni della legge medesima, possono chiedere di fruire della liquidazione *una tantum*, presentando apposita domanda corredata dalla relativa documentazione probatoria all'Ambasciata d'Italia in Asmara, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. La somma *una tantum* di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 190.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

